

Lavori occasionali parenti, fino al 4° grado è "aiuto"

Esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni saltuarie o di breve periodo svolte da familiari che non fanno nascere un rapporto di lavoro. Le norme sulla sicurezza valgono però anche per queste figure.

Dal 24 ottobre 2003, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 10/9/2003, in applicazione della cosiddetta "Legge Biagi", in base all'art. 74 le aziende agricole hanno potuto avvalersi, senza alcun particolare adempimento, delle collaborazioni occasionali o ricorrenti di breve periodo, svolte da parenti e affini sino al 3° grado. Orbene, dallo scorso 12 aprile la norma è stata modificata, in virtù dell'art. 7-ter del decreto legge n. 5 del 10/02/2009, aumentando dal 3° al 4° grado la parentela e/o l'affinità. Ecco dunque il testo vigente dell'art. 74 (Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro): «*Con specifico riguardo alle attività agri-*

cole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori».

Si tratta certamente di un'importante novità, che amplia le opportunità per le aziende agricole di avvalersi, seppure alle condizioni dettate dalla legge, dell'apporto lavorativo da parte dei familiari che non prestano continuativamente la propria attività nell'azienda medesima. La summenzionata modifica, tra l'altro, allinea questa normativa particolare alla legislazione previdenziale: sin dal 1963, infatti, l'assicurazione obbligatoria per pensioni e infortuni per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri riguarda i parenti e gli affini sino al 4° grado, ovviamente nel caso in cui si dedichino manualmente ed abitualmente alle attività agricole di coltivazione ed allevamento (sono quelle persone che in gergo vengono definite "unità attive" dell'azienda diretto-coltivatrice).

L'art. 74, va ribadito, trova applicazione in quelle situazioni in cui, per sopperire sia alla carenza di manodopera subordinata, sia ai

costi che questa comporta, l'agricoltore nei momenti di maggior necessità ricorre all'aiuto di famigliari, magari solo per un fine settimana o, saltuariamente, anche per più giornate. Come recita il titolo dello stesso art. 74, tali prestazioni non rientrano nell'ambito del mercato del lavoro e, quindi, non sono sottoposte agli adempimenti previsti per l'assunzione di dipendenti o per la costituzione di posizioni di lavoro autonomo.

I CASI CONCRETI

Questi apporti lavorativi possono essere utilizzati nell'ambito di qualunque impresa agricola individuale, a prescindere dalla qualifica posseduta dall'agricoltore (coltivatore diretto, imprenditore a titolo principale o nessuna delle due). Qualche dubbio potrebbe essere posto circa l'applicabilità della norma all'interno di imprese a conduzione societaria. Chi scrive è propenso ad escludere dal campo di applicazione della norma le sole società di capitali e, viceversa, ad includervi le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice). Infatti, è del tutto evidente che il legislatore ha voluto far leva sulla famiglia dell'imprenditore e, quindi, anche sul rapporto "affettivo" e "personale" che lega tra loro parenti e affini.

Nelle società di capitali, per definizione, i rapporti societari sono completamente spersonalizzati, al contrario di ciò che avviene nelle società di persone. Infatti, non è un caso che il legislatore, nel decreto legislativo n. 281/2001 (si



Foto Banzì

tratta della cosiddetta “Legge di orientamento”), all’art. 9, nello stabilire che i soci delle società di persone esercenti attività agricole mantengono le proprie qualifiche previdenziali, ha disposto che, ai fini del raggiungimento da parte del singolo socio del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

La disposizione è rivolta ai parenti ed agli affini entro il 4° grado. Dobbiamo anzitutto definire qual è, all’interno dell’azienda agricola, il soggetto cui riferire la parentela e/o l’affinità. Chi scrive ritiene che i parenti e gli affini devono essere riferiti esclusivamente: a) al titolare dell’impresa, nel caso dell’impresa individuale; b) ai soli amministratori, nel caso delle società di persone.

LE PERSONE INCLUSE

Per qualsivoglia persona sono **parenti**:

- di 1° grado: i genitori e i figli;
- di 2° grado: i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di 3° grado: i bisnonni, gli zii (fratelli e sorelle dei genitori), i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di 2° grado;
- di 4° grado, i trisnonni, i prozii, i cugini (intesi come figli dei fratelli e delle sorelle dei propri genitori), i figli dei nipoti.

Quanto agli affini, questi sono i parenti del coniuge ed il grado di affinità è lo stesso con cui questi soggetti sono parenti del coniuge. Per qualsivoglia persona sono dunque **affini**:

- ✓ di 1° grado: i suoceri (genitori del coniuge);
- ✓ di 2° grado: i nonni del coniuge, i cognati (fratelli e sorelle del coniuge);
- ✓ di 3° grado: i bisnonni del coniuge,

gli zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), i nipoti intesi come figli dei cognati;

- ✓ di 4° grado: i prozii del coniuge, i cugine del coniuge, i figli dei nipoti del coniuge.

Come noto, il coniuge non è parente, né affine. Tuttavia, anche il coniuge può prestare il proprio aiuto, a maggior ragione se la norma contempla gli affini, e cioè i parenti del coniuge.

CARATTERI E DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni in questione non sono sottoposte ad alcun vincolo di durata complessiva nell’anno. È invece richiesto che le prestazioni abbiano una di queste due caratteristiche:

- ① devono essere occasionali, cioè svolte senza alcuna continuità e molto raramente;
- ② oppure possono anche essere ricorrenti (e cioè verificarsi più volte nell’anno), purché si tratti di periodi brevi.

La norma precisa che non deve essere corrisposto alcun compenso, ma che i parenti ed affini avranno diritto al mantenimento (per esempio, potranno essere ospitati a pranzo e cena e potranno pernottare in azienda, sempre che già non vi risiedano) ed al rimborso di eventuali spese per l’esecuzione dei lavori.

NESSUN ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE

L’Inps, con la circolare n. 22 del febbraio 2005 (in pare ritrattata, laddove limitava l’applicabilità della norma alle sole aziende gestite da coltivatori diretti) ha precisato che «*Ai sensi dell’articolo in esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo sche-*

ma del lavoro autonomo. Ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti previdenziali e, pertanto, non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto».

ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 4, stabilisce che, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discendono particolari obblighi, non devono essere computati, tra gli altri, i lavoratori che svolgono prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Questa esclusione dal computo non va tuttavia intesa come esclusione dalle norme di sicurezza dei parenti e affini entro il 4° grado che prestano il proprio aiuto in via occasionale o per brevi periodi ricorrenti: l’imprenditore deve invece applicare le norme di sicurezza anche nei confronti di questi “lavoratori”, provvedendoli dei necessari dispositivi di protezione individuali, assicurandosi che utilizzino eventuali attrezzature a norma, ecc. ■




Foto Dell'Aquila